DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 25 luglio 1991

relativa al regime degli scambi tra la Comunità e i paesi e territori d'oltremare per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(91/483/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che la terza parte, titolo I, capitolo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità economica europea (1), non si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando, tuttavia, che occorre mantenere e intensificare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e gli PTOM;

considerando che la presente decisione lascia del tutto impregiudicato il regime speciale stabilito con la decisione 86/50/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce, per i prodotti di competenza del trattato CECA, il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli PTOM (2);

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

I dazi vigenti nella Comunità per l'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari degli PTOM elencati all'allegato I della decisione 91/482/CEE nonché le tasse di effetto equivalente a tali dazi o la riscossione di tali dazi e tasse sono sospesi, senza che il trattamento riservato a questi prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro.

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1, originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli PTOM a condizioni analoghe a quelle fissate nella terza parte, titolo I, capitolo 1, della decisione 91/482/CEE.

Articolo 3

Tra gli Stati membri interessati hanno luogo consultazioni ogni volta che, secondo uno di detti Stati, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra lo richieda.

Articolo 4

Le disposizioni che determinano le norme d'origine ai fini dell'applicazione della decisione 91/482/CEE si applicano anche alla presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri decidono di comune accordo sulle eventuali misure di salvaguardia, proposte da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 6

La presente decisione non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 7

La presente decisione è applicabile fino al 29 febbraio 2000.

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 189.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* contemporaneamente alla decisione 91/482/CEE.

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente alla decisione 91/482/CEE.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1991.

Il Presidente

P. DANKERT